# **COMUNE DI CORREZZOLA**

# **STATUTO**

Aggiornato con:
Legge 25.03.1993, Nr. 81
Legge 15.10.1993, Nr. 415
D. Lgs. 03.02.1993, Nr. 29
D. Lgs. 18.11.1993, Nr. 470
D. Lgs. 23.12.1993, Nr. 546
Legge 15.05.1997, Nr. 127
Legge 03.08.1999, Nr. 265

Approvato con delibera consiglio comunale n. 74 del 29.11.1994

# NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

# TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

# Art. 1 = IL COMUNE

- 1. Il Comune è ente locale autonomo, con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana.
- 2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto e nel rispetto dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. E' titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con Legge dello Stato nel rispetto del principio delle sussidiarietà, secondo cui al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative, secondo la propria dimensione territoriale, e all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è attribuita la relativa responsabilità pubblica.

# Art. 2 = TERRITORIO E SEDE COMUNALE

- 1. La circoscrizione del Comune di Correzzola è costituita dal Capoluogo e dalle frazioni di Brenta d'Abbà, Civè, Concadalbero, Villa del Bosco e dalle località storiche di Termini, Calcinara, Casoni Nuovi, Gorne e Treponti, come rilevasi dal piano topografico elaborato dall'I.G.M. nel 1934.
- 2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 42,500 e confina con i Comuni di Candiana, Chioggia, Codevigo, Cona e Pontelongo.
- 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In caso di necessità e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini delle frazioni.

# Art. 3 = STEMMA E GONFALONE

Lo stemma ed il Gonfalone del Comune è il seguente:
 Blasonatura: nel 1° trinciato d'oro e di rosso, a due ruote dell'uno nell'altro;
 nel 2° d'azzurro, alla croce patriarcale d'oro.

E' stato approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio Nr. 4 del 04.01.1929 e successivamente con R.D. 11.01.1932.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Art. 4 = PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

- 1. Il Comune fonda le propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
- 2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
- 3. Riconosce e garantisce, nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale, il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e di volontariato.
- 4. Promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.

### Art. 5 = L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della pubblicità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
- 2. Al cittadino è garantita la partecipazione al procedimento amministrativo secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

### Art. 6 = PROGRAMMAZIONE E COLLABORAZIONE

1. Il Comune esercita le funzioni e svolge i servizi di propria competenza avvalendosi dello strumento della programmazione e anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

Valuta l'opportunità di esercitarle nelle forme di collaborazione e cooperazione previste dalla legge e dai propri Regolamenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

# TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

# CAPO I Istituti della partecipazione

#### Art. 7 = VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

- 1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale anche su base di frazione.
- 2. Il Comune agevola gli organismi associativi anche con disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti, compresi contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento.
- 3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
- 4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
- 5. Sono considerate di particolare interesse e vengono riconosciute le associazioni che operano nei settori sociale, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
- 6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
- 7. La Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
- 8. Allo scopo di ottenere la registrazione nell'apposito Albo è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la Sede ed il nominativo del Legale Rappresentante.

  Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

- 9. Il Comune riconosce in particolare alle Associazioni Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:
  - a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale, nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località:
  - b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
  - c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
  - d) assistenza ed informazione turistica:
  - e) attività ricreative.

Alle Pro Loco può essere affidato il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità della Pro Loco stessa in collaborazione con la Biblioteca comunale e/o altre associazioni operanti nel territorio comunale. La Pro Loco sarà ritenuta automaticamente decaduta dal riconoscimento del presente Statuto qualora non dovesse essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo Regionale o Provinciale delle Pro Loco e presso l'organizzazione rappresentativa delle Pro Loco Italiane.

- 10. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 9, l'Ente può avvalersi della collaborazione anche di altre Associazioni.
- 11. Il Comune, gemellato con Petite-Forêt (Francia) riconosce al "Comitato di Gemellaggio Correzzola/Petite-Forêt" il compito di curare, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Correzzola, gli aspetti organizzativi inerenti attività di tipo culturale, turistico, sociale ed economico fra i due paesi.

  L'operato del Comitato sarà agevolato dal Comune anche con disponibilità di strutture e/o negli altri modi consentiti.
- 12. Il Comune promuove lo sviluppo socio-culturale della popolazione anche incentivando la costituzione e l'attività ricreativa dei Comitati di festeggiamento locali e delle Associazioni dei Combattenti e Reduci.

## Art. 8 = CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

 La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

- 2. La consultazione può avvenire su iniziativa del Comune o su richiesta della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento; essa può riguardare l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti delle frazioni oppure singole categorie o gruppi sociali.
- 3. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
- 4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

# Art. 9 = PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, dello sport, dell'assistenza e della gestione del territorio. Il Comune, al fine di farsi interprete di interessi settoriali, può altresì promuovere Comitati individuati per materie, per territorio, per aggregazione di interessi.
- 2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal Regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
- 3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
- 4. L'elezione alle cariche di tali associazioni o comitati avviene con metodo democratico, secondo le norme del proprio regolamento.

### *Art.* 10 = REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO

1. In tutte le materie di competenza comunale è ammesso il referendum consultivo e abrogativo.

- 2. Il quesito referendario consultivo deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione di esclusiva competenza locale, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
- Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie: tributi e tariffe;

bilancio e conto consuntivo:

regolamento del Consiglio Comunale;

provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

- 4. Il quesito referendario abrogativo deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare atti normativi di valenza generale, quali lo Statuto Comunale e i Regolamenti inerenti a materie di esclusiva competenza locale.
- 5. Non è ammesso il referendum abrogativo in materia di Regolamento Edilizio e di Regolamenti disciplinanti le tariffe ed i tributi comunali.
- 6. Per un periodo di almeno 3 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
- 7. Sono ammesse richieste di referendum consultivo anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.
- 8. Il quesito referendario consultivo o abrogativo è richiesto dal 20% dei cittadini elettori (per la Camera dei Deputati) residenti nel Comune. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate.
- 9. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
- 10. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio Comunale che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.
- 11. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi. Con provvedimento motivato il Consiglio Comunale può respingere la richiesta referendaria.
- 12. Il referendum può essere svolto entro 120 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.
- 13. Il referendum è valido se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto.
- 14. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

- 15. Apposito Regolamento disciplinerà lo svolgimento del referendum consultivo e abrogativo.
- 16. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato del referendum consultivo entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 17. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria consultiva deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
- 18. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum consultivo, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
- 19. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato del referendum abrogativo provvedendo, con atto formale, a revocare, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'atto normativo di valenza generale.

# Art. 11 = ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

- 1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne promuove, direttamente o tramite l'assessore competente, il tempestivo esame da parte degli organi o delle Commissioni competenti per materie.
- Il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria e le determinazioni conclusive entro il termine di sessanta giorni, esplicitando, in ogni caso, i motivi della determinazione, anche se negativa e pubblicandoli negli appositi spazi.
- 4. Il Sindaco, almeno una volta all'anno, fornisce al Consiglio un resoconto delle istanze, petizioni e proposte pervenute e dei provvedimenti eventualmente adottati.

# CAPO II Diritto di accesso e informazione

# Art. 12 = PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, con le modalità e nei limiti stabiliti da apposito Regolamento.
- 3. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Comunità Europea, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti Comunali.

# Art. 13 = IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO

- 1. Tutti i cittadini sia singoli che associati hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, sia singoli che associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi.
- 2. L'ufficio addetto alle pubbliche relazioni è abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
- 3. Il Comune garantisce, mediante il Regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
- 4. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

5. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

# CAPO III II difensore civico

### Art. 14 = NOMINA E REQUISITI

- 1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
- La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio o equipollente.

# Art. 15 = FUNZIONI

- 1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
- Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto o il Regolamento.
- 3. Il Difensore Civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
- 4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

- 5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
- 6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della Legge 15.05.1997, Nr. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima Legge citata.

### *Art.* 16 = FACOLTA' E PREROGATIVE

- 1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a sua disposizione unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
- 2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
- 3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
- 5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
- 6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

# TITOLO III ORGANI ELETTIVI

# CAPO I Il Consiglio Comunale

#### Art. 17 = ORGANI

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

### Art. 18 = CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è organo d'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
- 4. Sulla base dei principi fissati dal presente Statuto, il suo funzionamento è disciplinato da un apposito Regolamento, che norma anche la gestione di tutte le risorse attribuite in gestione allo stesso organo consiliare.
- 5. Conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

# Art. 19 = FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- 1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politicoamministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
  - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
  - b) ai criteri generali per la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- c) alla disciplina dei tributi e delle tariffe;
- d) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- 2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale può definire per singoli programmi, interventi e progetti, gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
- 3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione.
- 4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari e associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
- 5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

### Art. 20 = FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- 1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:
  - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
  - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti ed altri Enti sottoposti a vigilanza.

- 2. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
- 3. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui alla lettera b) del primo comma è esercitata a norma dell'art. 67 del presente Statuto.
- 4. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione da adottare a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari permanenti o temporanee aventi funzioni di garanzia o di controllo, la cui presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
  La nomina, il funzionamento, la composizione, i poteri e l'oggetto di tali Commissioni sono disciplinati con apposito Regolamento.

#### Art. 21 = LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

- 1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nelle definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche o integrazioni, mediante appositi emendamenti, presentati secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- 3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad adeguare, nel corso della durata del mandato, con integrazioni o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

  Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

# Art. 22 = LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI

- 1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di enti, aziende ed istituzioni secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 della Legge Nr. 81/1993. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
- Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un rappresentante del Consiglio Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 15 della Legge Nr. 81/1993.
- 3. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di propria competenza in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

## Art. 23 = CONSIGLIERI

- 1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

# Art. 24 = DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1. I Consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze e mozioni, in ogni seduta del Consiglio.
- 2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

- 3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Segretario Comunale, dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato. Essi, nelle forme e con i limiti stabiliti dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specifici determinati dalla Legge.

  Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo consiliari, di cui al successivo art. 25 dello Statuto.
- 4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione del Consiglio o ogni altra comunicazione ufficiale.
- Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere lo sviluppo dell'intera comunità locale e di intervenire nelle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali è membro.
- 6. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede, con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
  - Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento.
  - Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

## Art. 25 = GRUPPI CONSILIARI

- 1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro Capogruppo.
- 2. Ciascun gruppo può essere formato da due Consiglieri se unici eletti in una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale. Il Consigliere che sia l'unico eletto in una lista e che non decide di far parte di un gruppo misto ha le prerogative di un capogruppo.
- 3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale

comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere non Assessore che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista compresi i candidati alla carica di Sindaco non eletto.

- 4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, compatibilmente con le disponibilità di spazi esistenti, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
- 5. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore; è destinataria delle informazioni indicate nell'art. 24 comma 3 del presente Statuto.
- 6. La disciplina ed il funzionamento della Conferenza dei capigruppo sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 26 = FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento da redigere sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto e da approvare a maggioranza assoluta.

# CAPO II La Giunta Comunale

## Art. 27 = FORMAZIONE DELLA GIUNTA

- La Giunta è composta da un numero di Assessori tra cui il Vice Sindaco non inferiore a quattro e non superiore a sei.
   Nell'osservanza dei limiti suddetti, il Sindaco nomina i componenti della Giunta sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.
- 2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, tuttavia possono far parte della Giunta anche cittadini non Consiglieri in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

 La Giunta è nominata dal Sindaco e presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
 La Giunta entra in carica e può validamente deliberare a tutti gli effetti immediatamente dopo la nomina.

#### Art. 28 = ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO

- 1. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale sono nominati con le stesse modalità previste per gli Assessori membri del Consiglio.
- 2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento nelle materie di propria competenza e senza diritto di voto.
- 3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio.

# Art. 29 = INCOMPATIBILITA'

- 1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore sono stabilite dalla legge.
- 2. Non possono comunque essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottanti.

# Art. 30 = ASSESSORE ANZIANO

- 1. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati.
- 2. L'ordine di anzianità degli Assessori è stabilito sulla base dell'età.

### Art. 31 = DELEGHE AGLI ASSESSORI

- 1. Il Sindaco può, con proprio atto avente valenza interna, delegare ad ogni Assessore, funzioni omogenee.
- 2. L'Assessore a cui siano state delegate funzioni in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici deve astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nell'ambito del territorio comunale.
- 3. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli Assessori e le successive modifiche.

### Art. 32 = DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI

- 1. Il Sindaco e gli Assessori svolgono le funzioni ordinarie previste dalla legge fino all'insediamento dei successori, salvo il successivo comma 2.
- 2. In ogni caso in cui il Sindaco cessi dalle sue funzioni per una causa diversa dal rinnovo del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 37/bis Legge 08.06.1990, Nr. 142, si applicano le disposizioni dello Statuto sul sostituto del Sindaco, fino alla nuova elezione dello stesso.
- 3. Nel caso in cui uno o più Assessori cessino dalla loro carica, quando non sia diversamente stabilito dalla legge, il Sindaco provvede alla surroga entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

# Art. 33 = FORME DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI

- 1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale.
- 2. Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio.
- 3. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
- 4. In caso di dimissioni di singoli Assessori si applica il comma 3 dell'art. 32 dello Statuto.

# Art. 34 = MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. La mozione di sfiducia deve essere presentata nelle mani del Segretario del Comune che ne rilascia fotocopia autenticata con la data e l'ora di ricevimento informandone contestualmente il Sindaco.
- 2. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria entro 10 giorni dalla presentazione fissando la data di discussione entro il 30° giorno non festivo dalla sua presentazione.
- La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario Comunale.
- 4. Il verbale del Consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del Segretario Comunale è trasmesso tempestivamente al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.
- 5. Sino alla data di insediamento del Commissario Prefettizio le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

# Art. 35 = DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

- 1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla legge.
- 2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica a norma dell'art. 289 T.U. 04.02.1915, Nr. 148.
- 3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, Nr. 154, la decadenza è pronunciata dal Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

### Art. 36 = REVOCA DEGLI ASSESSORI

- Il Sindaco può revocare ai sensi dell'art. 34 comma 4 Legge Nr. 142/1990, uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 2. La proposta di revoca va notificata all'interessato e comunicata al Consiglio nella sua prima seduta.
- 3. L'Assessore revocato permane nella sua carica di Consigliere.

#### Art. 37 = ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

- 1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
- 2. Il Sindaco uniformerà tali suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
- 3. Il Sindaco può modificare le attribuzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

# Art. 38 = COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e attua le decisioni fondamentali approvate dal medesimo, nel rispetto degli indirizzi generali e con la finalità di perseguire gli obiettivi programmati.
- La Giunta compie altresì tutti gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto o il Regolamento non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario, e dei funzionari direttivi.
- 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  - a) propone al Consiglio i Regolamenti;

- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di Contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- I) approva i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi e le indicazioni dell'apposito nucleo di valutazione;
- m) approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- n) approva la deliberazione con cui si procede alla denominazione di Vie, Piazze, etc.

### Art. 39 = ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Nel caso di assenza del Sindaco è presieduta dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo, la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dallo stesso.
- 2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
- 3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

- 4. La Giunta delibera validamente almeno con la presenza di tre componenti compreso il Presidente.
- 5. Gli Assessori ed il Sindaco devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

# CAPO III II Sindaco

# Art. 40 = IL SINDACO

- 1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

  Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
- 3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.
- 4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali o Regionali attribuite al Comune.
- 5. Per l'esercizio di tutte le sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
- 6. Il Sindaco entra in carica subito dopo la proclamazione ed esercita le sue funzioni, comprese quelle di Ufficiale di Governo e può nominare la Giunta, ancor prima del giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, che viene prestato davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.

# Art. 41 = ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

 Il Sindaco convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta, fissandone gli argomenti all'ordine del giorno.
 Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.

- 2. Quale presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  - Dirige i lavori del Consiglio Comunale secondo il Regolamento di organizzazione del Consiglio stesso.
  - Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni esercitando i poteri di polizia nelle adunanze consiliari. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
- 3. Egli ha, inoltre, competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 4. Quale Ufficiale del Governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti dal Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
- 5. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura del pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

#### Art. 42 = ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Sindaco esercita, inoltre, attribuzioni di amministrazione, in particolare:
  - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
  - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
  - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge Nr. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla Legge in materia di sanità, igiene pubblica, edilizia e polizia locale;
  - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
  - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
  - g) nomina i funzionari responsabili di unità organizzative e attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

# Art. 43 = ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
- 2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### Art. 44 = IL VICE SINDACO

- 1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.
- 2. Il Vice Sindaco, Consigliere Comunale, svolge, in caso di impedimento o di assenza del Sindaco, anche le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale.
- 3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o di compiti conferiti ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

## Art. 45 = DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio divengono irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

# TITOLO IV L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

# CAPO I Gestione Economico Finanziario

## Art. 46 = DEMANIO E PATRIMONIO

- 1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
- 3. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in locazione o affitto, con l'osservanza delle norme di legge.
- 4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento, di cui al comma 2, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
- 5. Il Sindaco designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzia di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
- 6. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

7. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

# Art. 47 = APPALTI E CONTRATTI

- 1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dagli atti di programmazione attraverso i quali gli organi politici indirizzano l'attività gestionale dei responsabili dei servizi.
- Sono di competenza degli organi gestionali responsabili dei servizi, i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti previsti negli atti di programmazione annuale dell'ente..
- 3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal responsabile del servizio, secondo la rispettiva competenza, indicante:
  - a) l'avviamento del procedimento di stipula del contratto;
  - b) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - c) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - d) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base;
  - e) la prenotazione del relativo impegno di spesa sul capitolo competente.
- 4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
- 5. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile del servizio interessato.
  - Il Segretario Comunale dell'Ente o in sua assenza il Vice Segretario, svolgono funzioni di Ufficiali Roganti nei contratti in cui l'ente è parte e per i quali non sia necessaria l'assistenza di un Notaio.

### Art. 48 = IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

 Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impegnando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento. Gli atti con la quale essa viene definita e

- rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il Piano Esecutivo di Gestione.
- 2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
- 3. Il Regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti di programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
- 4. Gli atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente all'esame della Commissione Consiliare competente, se istituita, che esprime su di essi il parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento. Il bilancio può essere altresì sottoposto alla consultazione di organi di partecipazione popolare.

## Art. 49 = LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

- 1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma triennale dei lavori pubblici e il suo aggiornamento annuale.
  - L'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dall'Amministrazione deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse già stanziati dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici.
- 2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione mediante affissione all'Albo Pretorio per almeno sessanta giorni consecutivi.
- 3. Il programma triennale deve elencare i lavori da eseguire secondo un ordine di priorità che deve essere rispettato in sede di attuazione.

# Art. 50 = LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione,

il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate di mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

- 2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da coprire i costi di gestione e da assicurare, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente, la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
- 3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

#### Art. 51 = LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

- 1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
- 2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
- 3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento del programma degli investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
- 4. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

# CAPO II Revisione economico finanziaria e controllo di gestione

#### Art. 52 = IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da 3 membri.
- 2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
  - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente:
  - b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
- 3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
- 4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
- 6. Ai Revisori dei conti spetta un compenso stabilito nella deliberazione di nomina nei limiti di cui all'art. 6, quinques, legge 05.03.1991, Nr. 80 e successive eventuali modificazioni.

## Art. 53 = FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1. Il Collegio dei Revisori, in conformità alle disposizioni del Regolamento, svolge funzioni seguenti:
  - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
  - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente:
  - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

- 2. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
  - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
  - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
  - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte.

## Art. 54 = IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

- I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

# Art. 55 = IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi prevede l'attivazione del controllo di gestione, singolarmente o in forma associata

con altri enti, tramite un apposito Nucleo di Valutazione, composto da tecnici esperti in tecniche di valutazione e nel controllo gestionale e dal Segretario Comunale dell'ente interessato.

- 2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia funzionale e risponde agli organi di direzione politica.
  Espleta i compiti ad esso affidati dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e definisce idonei indicatori per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali.
- 3. Il controllo di gestione, in particolare, deve consentire la verifica dei risultati gestionali conseguiti da parte dei Responsabili dei Servizi rispetto agli obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione nel corso dell'esercizio finanziario e ultimato lo stesso.
- 4. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
- 5. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.
- 6. Il sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dipendente dell'Ente Locale si configura anche come strumentale per la distribuzione a quest'ultimo, esclusi i responsabili dei servizi svolgenti funzioni dirigenziali, delle risorse finanziarie aggiuntive legate alla produttività e per la progressione in carriera.

7.

# TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI

### Art. 56 = I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

- 2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- 3. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di fornire indirizzi per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
- 4. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
- 5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune approva appositi Regolamenti.

### Art. 57 = GESTIONE IN ECONOMIA

- 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
- 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e la quantificazione dei costi sociali sostenuti dall'Ente.

# Art. 58 = LA CONCESSIONE A TERZI

- 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

- 3. Il conferimento della concessione di servizi avviene nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente in materia di ricerca del contraente da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 4. A parità di condizioni devono essere privilegiate le cooperative di servizi con finalità sociale, operanti nel territorio di Correzzola.

# Art. 59 = NOMINA, SURROGA, REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' PER AZIONI

- 1. Il Sindaco procede alla nomina ed alla revoca degli amministratori di aziende, istituzioni, società per azioni in rappresentanza del Comune secondo i principi stabiliti nel precedente articolo 22.
- 2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
- 3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
- 4. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
- 5. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili della azienda o della istituzione o delle Società per Azioni.
- 6. La determinazione di revoca effettuata dal Sindaco comporta la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

#### Art. 60 = LE AZIENDE SPECIALI

- 1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
- 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

- 3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, è nominato dal Sindaco secondo i criteri deliberati dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere Comunale e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alla cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge il Presidente.
- 5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
- 6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, del proprio Statuto e dai Regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali compresi quelli contenenti i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi e verifica i risultati della gestione.
- 8. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
- 9. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali.
- 10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

### Art. 61 = LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

- 2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal Regolamento.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco secondo i criteri approvati dal Consiglio Comunale. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
- 4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Sindaco che lo sceglie tra il personale di qualifica dirigenziale in servizio nel Comune.
- 5. Gli organi dell'Istituzione possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
- 6. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di gestione approvato dal Consiglio Comunale. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria ed economica, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali compresi quelli contenenti i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 8. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

# Art. 62 = LE SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

- 2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
- 3. L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Non è preclusa all'Ente la possibilità di partecipare mediante il conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
- 4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- 6. Il Sindaco o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

## Art. 63 = VIGILANZA E CONTROLLI

- 1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
- 3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A al fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.
- La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

## TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

## Art. 64 = PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- 1. L'attività amministrativa comunale si attua per obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi;
  - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.

## Art. 65 = ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici e servizi persegue i seguenti obiettivi:
  - a) dare applicazione al principio della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e alla funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, o ai responsabili di unità organizzative svolgenti funzioni dirigenziali;
  - b) organizzare gli uffici secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, anche attraverso il coordinamento del sistema informatico comunale con quello degli altri soggetti pubblici e secondo contenuti di funzionalità ed economicità di gestione, con il solo limite del contenimento della spesa del personale entro i vincoli della disponibilità di bilancio;
  - c) adeguare costantemente l'azione amministrativa alle scelte programmatiche dell'Ente e i servizi offerti alle esigenze dei cittadini, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità della gestione.

## Art. 66 = REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1. Nel rispetto dei principi statutari, dei principi enunciati espressamente dalla legislazione statale in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, nonché degli indirizzi formulati dall'organo consiliare, la Giunta Comunale adotta il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, che contiene le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

  In particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna estruttura argentizzativa i repporti tre uffici e servizi e tre questi il Segretorio.
  - In particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
- 2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, tramite gli organi incaricati ad espletare il controllo di gestione; ai funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, spetta il compito di definire, in conformità ai fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e di responsabilità.
- 3. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività. Il settore comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento di attività omogenee. L'ufficio costituisce una unità operativa interna ad un servizio.
- 4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

## Art. 67 = IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico nominato dal Sindaco, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica e di diritto pubblico e iscritto nell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
- 3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale, sono disciplinate dalla Legge.

- 4. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici;
  - sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, qualora l'Ente non intenda avvalersi del servizio di direzione generale in convenzione con altri Comuni e in conformità alle disposizioni di legge;
  - c) svolge le funzioni di Direttore Generale nel caso di assegnazione da parte del Sindaco, con proprio atto;
  - d) gestisce il personale apicale dell'Ente, esercitando nei confronti di quest'ultimo tutte le competenze che la legge, il presente Statuto ed il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi riservano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi per settori omogenei;
  - e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
  - f) può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
  - g) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
  - h) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
  - i) roga i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi o dal Sindaco.

# Art. 68 = IL VICE SEGRETARIO

- 1. E' istituita la figura del Vice Segretario comunale che viene individuata in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.
- 2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce senza formalità in caso di assenza, vacanza o impedimento.

# Art. 69 = IL DIRETTORE GENERALE

 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il

- funzionamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i quindicimila abitanti.
- 2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
- 3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che a tale riguardo impartirà il Sindaco.
- 4. Predispone la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 5. Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge e dal Regolamento di cui al primo comma.

### Art. 70 = RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVE

- 1. La dotazione organica dell'Ente è individuata nell'apposito Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi di cui al precedente articolo 66 del presente Statuto.
- 2. Il Sindaco, con proprio atto, nomina i funzionari a cui viene attribuita la direzione di unità organizzativa, secondo criteri di competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi individuati nel programma amministrativo.
- 3. I funzionari a cui viene attribuita la direzione di unità organizzativa sono responsabili degli uffici e dei servizi inseriti nell'unità a cui sono preposti e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate, in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
- 4. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi individuati, annualmente, nel documento programmatico denominato Piano Esecutivo di Gestione.
- 5. Il raccordo tra l'attività gestionale e l'attività politica è garantito in via ordinaria, attraverso gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, in via straordinaria attraverso lo strumento delle direttive impartite ai responsabili di unità organizzative.

- 6. La direttiva si configura come atto avente carattere di eccezionalità a cui può ricorrere il Sindaco o l'Assessore competente, in situazioni in cui riscontrino la necessità di intervento da parte dell'Ente, pur in carenza di programmazione, da redigere in forma scritta, di natura vincolante nei confronti del funzionario responsabile destinatario.
- 7. Dell'adozione della direttiva verrà data comunicazione, in via informale, nella prima riunione della Giunta e del Consiglio Comunale.

## Art. 71 = FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVE

- 1. I responsabili di unità organizzativa stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già approvati con precedente atto denominato "determinazione", approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di gara e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
  - a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
  - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici:
  - d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
  - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
  - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
  - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge Nr. 142/1990:
  - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento, previa informazione al Sindaco o all'Assessore delegato;
  - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
  - j) forniscono al responsabile del settore finanziario, nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione;

- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
- concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, nei confronti del Sindaco e dell'Amministrazione in generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- 3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 4. Il Sindaco può delegare ai responsabili di unità organizzative ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

## Art. 72 = DETERMINAZIONE

- 1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di unità organizzative, nonché eventualmente il Segretario Comunale nel caso di attribuzione di competenze gestionali, adottano atti di gestione che assumono la forma di "determinazione".
- 2. Le determinazioni dei responsabili di unità organizzative, acquisita, ove occorra, l'attestazione di copertura finanziaria, sono affissi all'Albo per cura del Segretario Comunale che si avvale del Messo, e vi resteranno per 10 giorni.
- 3. Qualora, a seguito di opposizione, denuncia o altro, se ne ravvisi la loro illegittimità, il Segretario potrà promuovere l'esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela da parte dei funzionari che hanno assunto le determinazioni illegittime.

  In caso di accertata inerzia, preceduta da diffida del Sindaco, il Segretario Comunale potrà essere incaricato da quest'ultimo della trattazione dell'affare, sostituendosi nell'adozione del relativo provvedimento.
- 4. Agli altri atti dei responsabili dei servizi, che non rappresentino direttamente esplicazione della potestà di utilizzo delle risorse allocate nel bilancio di previsione, si applicano, ove compatibili, le procedure di cui sopra.

## Art. 73 = INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

 Il Sindaco, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnicoprofessionali ad lato contenuto di professionalità che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie dei funzionari responsabili di unità organizzative di

- cui al precedente articolo 70, può, con proprio atto e con i limiti e le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferire incarichi dirigenziali esterni.
- 2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la responsabilità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 51, comma 5/bis, della Legge Nr. 142/1990.
- 3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

## Art. 74 = COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con le convenzioni a termine.
- 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

# TITOLO VII FORME DELLA COLLABORAZIONE

# Art. 75 = I PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

- 1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
- Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

- 3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.
- 5. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

## Art. 76 = CONVENZIONI

- 1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
- 5. Il Consiglio Comunale, per il medesimo fine di cui al primo comma del presente articolo, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Enti, anche, per la costituzione di uffici comuni nei quali operi personale dipendente degli enti partecipanti alla convenzione a cui viene affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in sostituzione dei singoli enti convenzionati, ovvero con deleghe di funzioni, affinchè operi in luogo e per conto dei deleganti.
- 6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di

un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

#### Art. 77 = CONSORZI

- 1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
  - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  - b) lo Statuto del Consorzio.
- 2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 3. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto.
  - b) L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
  - c) Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
- 4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
- 5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
- 6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
- 7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio ed è soggetto, per quanto attiene

- alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, alle norme previste per le aziende speciali.
- 8. Il tutti gli altri casi il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

## Art. 78 = ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
- 5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
- 6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.

## TITOLO VIII L'ATTIVITA' NORMATIVA

## Art. 79 = AMBITO DI ESPLICAZIONE DELL'AUTONOMIA NORMATIVA DELL'ENTE

1. Il Comune ha propria autonomia normativa che si esplica attraverso l'adozione dello Statuto e di propri Regolamenti.

Costituiscono limite inderogabile di tale autonomia i principi costituzionali e i principi enunciati espressamente dalla legislazione statale in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

## Art. 80 = AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1. La potestà regolamentare dell'ente locale, incontra inoltre i seguenti limiti:
  - a) i Regolamenti comunali non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente Statuto;
  - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
  - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
  - d) non possono avere efficacia retroattiva;
  - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
- 2. L'applicazione e l'osservanza dei regolamenti si ottiene attraverso l'adozione di apposite ordinanze.

## Art. 81 = PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale ed alla Giunta Comunale.

- 2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a), della Legge 8 giugno 1990, Nr. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, Nr. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli in quanto previsti.

# TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 82 = LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

- 1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
- 3. Lo Statuto, dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Co.Re.Co. per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del Co.Re.Co. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
- 4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

## Art. 83 = ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

## *Art.* 84 = *REVISIONE DELLO STATUTO*

- 1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 della Legge 8 giugno 1990, Nr. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.